

Addì 16 giugno 2014, in Enna

tra

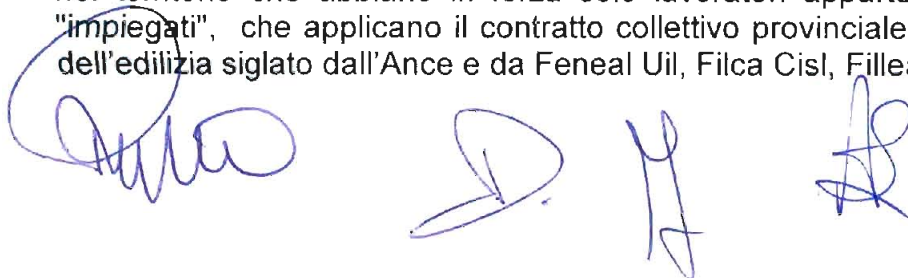
l'ANCE Enna

e

le Organizzazioni sindacali territoriali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL

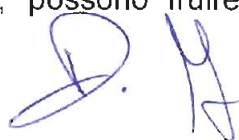
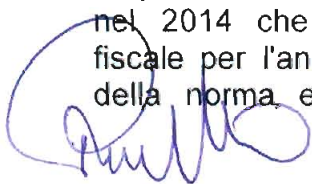
Premesso

- che l'art. 1, co. 481, della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo di imposta 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
- che è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM 22 gennaio 2013;
- che è stata successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 15 del 3 aprile 2013;
- che in applicazione dell'articolo 1, comma 482, della L. n. 228/2012 è stato emanato il DPCM 19 febbraio 2014, il quale, oltre a definire le predette misure per l'anno 2014, ha previsto che continuino ad essere applicate, per quanto non modificato dal provvedimento sopra citato, le disposizioni recate dal DPCM 22 gennaio 2013;
- che è volontà delle parti promuovere lo sviluppo della competitività e della produttività delle imprese presenti sul territorio;
- che le parti sociali nazionali di categoria hanno sottoscritto, in data 21/5/2014, un accordo che, al fine di favorire il miglior perseguimento degli obiettivi dell'art. 1 comma 481 della L. 228/2012, conferma i contenuti dell'accordo delle parti sociali del 25/6/2013;
- che l'Istituto contrattuale denominato EVR - (Elemento variabile della retribuzione) di cui al contratto integrativo provinciale sottoscritto in data 20/07/2012 e depositato in data 25/07/2012 in quanto correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e nella singola azienda è conforme alle disposizioni del suddetto DPCM;
- che il presente accordo si applica a tutte le imprese del settore operanti nel territorio che applicano il contratto collettivo provinciale integrativo del Ccnl dell'edilizia siglato dall'Ance e da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e iscritte alla Casse Edile territorialmente competente;
- che il presente accordo si applica anche a tutte le imprese del settore operanti nel territorio che abbiano in forza solo lavoratori appartenenti alla categoria "impiegati", che applicano il contratto collettivo provinciale integrativo del Ccnl dell'edilizia siglato dall'Ance e da Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;



si concorda quanto segue

1. fermo restando il contenuto del Testo Unico del 10 gennaio 2014, che conferma le disposizioni dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, nonché quanto contenuto nell'accordo Ance – Sindacati 3 luglio 2012, per l'anno 2014, le imprese interessate potranno applicare l'agevolazione fiscale, prevista dal DPCM 19 febbraio 2014, oltre all'Istituto dell'EVR, anche alle voci retributive – così come previste nella circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro – erogate a fronte di prestazioni lavorative che risultino, rispetto ai dodici mesi precedenti la stipula del presente accordo modificate e/o incrementate nel loro ammontare e, pertanto, legate ad incrementi di produttività;
2. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale sopra richiamata, per l'anno 2014 le modifiche all'orario di lavoro attuate attraverso gli istituti di seguito elencati al punto 3 costituiscono l'indicatore quantitativo di riferimento per l'incremento della produttività; sulla base di ciò, l'agevolazione fiscale sarà applicata sulle retribuzioni e sulle eventuali connesse maggiorazioni che conseguano ad una diversa gestione o distribuzione dell'orario di lavoro nonché, nelle ipotesi di incrementi di prestazioni ottenuti rispetto alla media dell'anno solare precedente, solo sulla retribuzione ed eventuale connessa maggiorazione relativa a detta parte aggiuntiva;
3. si richiamano nel presente accordo i seguenti istituti:
 - a) **lavoro straordinario**, nel limite delle prestazioni di lavoro straordinario rese in eccedenza rispetto alla media dell'anno solare precedente;
 - b) **lavoro festivo, domenicale, notturno e lavoro reso nella giornata del sabato**, con detassazione delle voci retributive e relative maggiorazioni erogate in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - c) **permessi non goduti**, secondo quanto già espresso;
 - d) **periodi di ferie lavorati**, aggiuntivi rispetto alle ferie obbligatorie;
 - e) **indennità di turno e/o di ciclo continuo** in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - f) **indennità di reperibilità**, sempre in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - g) **lavoro a cottimo** in una logica di innovazione o incremento rispetto all'anno precedente;
 - h) **orario di lavoro multiperiodale**, in una logica di innovazione o rimodulazione rispetto all'anno precedente;
4. Le parti concordano, in particolare, che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili, coerenti e conformi alle finalità della norma e, pertanto, possono fruire, anche per l'anno 2014, della

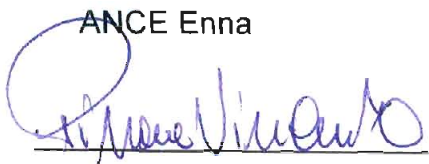


relativa agevolazione.

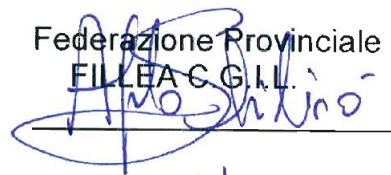
5. salva diversa disposizione, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dal presente accordo a tutti i dipendenti, anche se occupati fuori dalla provincia o dal territorio, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti sottoscrittrici del presente accordo riconoscono coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell'art. 3 del DPCM 19 febbraio 2014.

Letto, confermato e sottoscritto

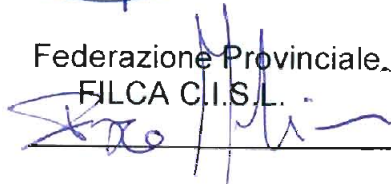
ANCE Enna



Federazione Provinciale
FILLEA C.G.I.L.



Federazione Provinciale
FILCA C.I.S.L.



Federazione Provinciale
FeNEAL U.I.L.

